

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	124
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	126
ALLEGATO 2 ( <i>Nuova proposta di parere del Relatore</i> ) .....	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	125

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.*

#### La seduta comincia alle 13.50.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE.**

**Atto n. 59.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2013.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che la V Commissione (Bilancio) esprimerà i propri rilievi sul provvedimento in titolo la prossima settimana.

Elisa MARIANO (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata sullo schema di decreto in esame (*vedi allegato 1*).

Catia POLIDORI (FI-PdL), nel preannunciare voto favorevole sulla proposta di parere, sottolinea la positività della lettera c) delle osservazioni volta a meglio articolare o rendere opzionale la sottoscrizione con firma digitale dei contratti conclusi per telefono, che viene incontro alle esigenze delle fasce più anziane e meno scolarizzate della popolazione.

Mara MUCCI (M5S) ringrazia il relatore per il parere proposto che ha accolto e sintetizzato le istanze dei colleghi e preannuncia voto favorevole.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime la piena condivisione del governo sul parere proposto dalla relatrice Mariano, proponendo unicamente una riformulazione alla lettera e) delle osservazioni volta a sostituire le parole « si assicuri che le attività svolte da Acquirente Unico Spa »

con le seguenti « valuti il Governo l'opportunità che le attività svolte da Acquirente Unico Spa ».

Elisa MARIANO (PD) riformula la proposta di parere nel senso indicato dal sottosegretario Vicari (*vedi allegato 2*).

Gianluca BENAMATI (PD) ringrazia la relatrice e il Governo per il proficuo lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE (59);

premesso che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea per l'anno 2013 (legge n. 96 del 2013), allo scopo di recepire la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori;

detta Direttiva riscrive, sostituendole, due direttive in materia di tutela dei consumatori: la direttiva 85/577/CEE sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali (stanziali) e la direttiva 97/7/CE relativa ai contratti a distanza;

la direttiva 2011/83/UE presenta numerosi e importanti aspetti innovativi. In particolare, essa detta la disciplina non solo degli obblighi di informazione precontrattuale a carico dei professionisti che propongono ai consumatori di concludere contratti « a distanza » o « fuori dei locali commerciali » (articoli 6-8), ma anche quella degli obblighi di informazione precontrattuale a carico dei professionisti che propongono ai consumatori di concludere contratti non qualificabili né come conclusi « a distanza », né come stipulati « fuori dei locali commerciali » (articolo 5);

la nuova direttiva contiene, inoltre, modifiche importanti anche riguardo al diritto di recesso spettante al consumatore che concluda contratti a distanza e fuori dei locali commerciali (articoli 9-16) e include disposizioni sul trattamento dei contenuti digitali, che vengono di regola fatti oggetto di contratti a distanza;

considerato che è indispensabile superare la procedura di infrazione n. 2013/2169 avviata dalla Commissione europea relativamente ai conflitti di competenza e alle lacune applicative della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati;

la situazione italiana è del tutto particolare quanto al noto fenomeno delle attivazioni di servizi non richiesti e fatturati nel settore delle telecomunicazioni e *pay-tv* che impegnano gli utenti al pagamento di corrispettivi per servizi non richiesti;

da considerarsi ancora più grave la situazione nel settore delle forniture di energia elettrica e gas nell'ambito del cosiddetto « mercato libero », dove è frequente la pratica di attivazione di forniture non richieste a cittadini e piccole imprese, come evidenziato da alcuni provvedimenti sia dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato che dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;

lo schema di decreto legislativo in esame prevede (articolo 1, comma 2-*bis*) una specifica modifica al Codice del consumo (articolo 27) con riguardo alla com-

petenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad applicare il Codice del consumo la necessità di ripristinare i pieni poteri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle pratiche commerciali sleali;

la modifica attiene ai rapporti, nei settori regolati tra le Autorità di settore e l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. Si specifica al riguardo che, anche in tali settori, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, spetta in via esclusiva all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, acquisito il parere dell'Autorità di settore,

delibera di esprimere

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) sia previsto al novellato articolo 49, comma 5, del codice del consumo che le informazioni nei contratti a distanza possano essere modificate solo con preventivo accordo espresso delle parti per iscritto o su altro supporto durevole;

b) sia previsto al novellato articolo 49, comma 7, del codice del consumo che « Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1

sono fornite ove il consumatore lo richieda e, *previo preavviso del professionista*, in lingua italiana;

c) sia meglio articolata o resa opzionale all'articolo 51, comma 6, del codice, la previsione secondo la quale, nel caso di contratto a distanza concluso per telefono, la sottoscrizione e accettazione da parte del consumatore debba avvenire con firma digitale, valutando anche l'eventuale soppressione del comma;

d) all'articolo 61, al comma 3, nel caso di inadempienza da parte del professionista riguardo all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito, si preveda che il consumatore sia legittimato a recedere dal contratto salvo il diritto al risarcimento, non solo dei danni, ma anche di eventuali spese;

e) si assicuri che le attività svolte da Acquirente Unico Spa, attraverso lo sportello per il consumatore di energia e il servizio di conciliazione clienti energia, istituiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 99 del 2009, nonché dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo n. 93 del 2011, di recepimento delle direttive del cosiddetto « Terzo pacchetto energia » (2009/72/CE e 2009/73/CE), siano altresì espletate anche a supporto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla disciplina in esame, a beneficio di tutti i consumatori interessati.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59.**

**NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE (59);

premesso che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea per l'anno 2013 (legge n. 96 del 2013), allo scopo di recepire la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori;

detta Direttiva riscrive, sostituendole, due direttive in materia di tutela dei consumatori: la direttiva 85/577/CEE sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali (stanziali) e la direttiva 97/7/CE relativa ai contratti a distanza;

la direttiva 2011/83/UE presenta numerosi e importanti aspetti innovativi. In particolare, essa detta la disciplina non solo degli obblighi di informazione precontrattuale a carico dei professionisti che propongono ai consumatori di concludere contratti « a distanza » o « fuori dei locali commerciali » (articoli 6-8), ma anche quella degli obblighi di informazione precontrattuale a carico dei professionisti che propongono ai consumatori di concludere contratti non qualificabili né come conclusi « a distanza », né come stipulati « fuori dei locali commerciali » (articolo 5);

la nuova direttiva contiene, inoltre, modifiche importanti anche riguardo al diritto di recesso spettante al consumatore che concluda contratti a distanza e fuori dei locali commerciali (articoli 9-16) e include disposizioni sul trattamento dei contenuti digitali, che vengono di regola fatti oggetto di contratti a distanza;

considerato che è indispensabile superare la procedura di infrazione n. 2013/2169 avviata dalla Commissione europea relativamente ai conflitti di competenza e alle lacune applicative della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati;

la situazione italiana è del tutto particolare quanto al noto fenomeno delle attivazioni di servizi non richiesti e fatturati nel settore delle telecomunicazioni e *pay-tv* che impegnano gli utenti al pagamento di corrispettivi per servizi non richiesti;

da considerarsi ancora più grave la situazione nel settore delle forniture di energia elettrica e gas nell'ambito del cosiddetto « mercato libero », dove è frequente la pratica di attivazione di forniture non richieste a cittadini e piccole imprese, come evidenziato da alcuni provvedimenti sia dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato che dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;

lo schema di decreto legislativo in esame prevede (articolo 1, comma 2-*bis*) una specifica modifica al Codice del consumo (articolo 27) con riguardo alla com-

petenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad applicare il Codice del consumo la necessità di ripristinare i pieni poteri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle pratiche commerciali sleali;

la modifica attiene ai rapporti, nei settori regolati tra le Autorità di settore e l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. Si specifica al riguardo che, anche in tali settori, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, spetta in via esclusiva all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, acquisito il parere dell'Autorità di settore,

delibera di esprimere

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* sia previsto al novellato articolo 49, comma 5, del codice del consumo che le informazioni nei contratti a distanza possano essere modificate solo con preventivo accordo espresso delle parti per iscritto o su altro supporto durevole;

*b)* sia previsto al novellato articolo 49, comma 7, del codice del consumo che « Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1

sono fornite ove il consumatore lo richieda e, *previo preavviso del professionista*, in lingua italiana;

*c)* sia meglio articolata o resa opzionale all'articolo 51, comma 6, del codice, la previsione secondo la quale, nel caso di contratto a distanza concluso per telefono, la sottoscrizione e accettazione da parte del consumatore debba avvenire con firma digitale, valutando anche l'eventuale soppressione del comma;

*d)* all'articolo 61, al comma 3, nel caso di inadempienza da parte del professionista riguardo all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito, si preveda che il consumatore sia legittimato a recedere dal contratto salvo il diritto al risarcimento, non solo dei danni, ma anche di eventuali spese;

*e)* valuti il Governo l'opportunità che le attività svolte da Acquirente Unico Spa, attraverso lo sportello per il consumatore di energia e il servizio di conciliazione clienti energia, istituiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 99 del 2009, nonché dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo n. 93 del 2011, di recepimento delle direttive del cosiddetto « Terzo pacchetto energia » (2009/72CE e 2009/73/CE), siano altresì espletate anche a supporto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla disciplina in esame, a beneficio di tutti i consumatori interessati.